

CCXXIII SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1955

Presidenza del Vicepresidente MURETTI

INDICE

Disegno di legge: «Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, numero 21, concernente provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per acquisto di mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità». (103) (Continuazione della discussione e approvazione):

CAPUT	4356-4360-4363-4364-4365-4367-4368-4369
MEDDA, Presidente della quarta Commissione	4357
STARA, Assessore alle finanze	4357-4367-4368-4369
ZUCCA	4358-4361-4364-4365-4366-4367-4368
NIOI	4359-4362
ASQUER	4360-4363-4365
DEL RIO	4360
PASOLINI	4362
COVACIVICH	4363-4368-4369
DESSANAY	4364-4366
CREPELLANI	4365-4367
PULIGHEDDU	4366
PRESIDENTE	4368-4369
SERRA	4369
(Votazione segreta)	4370
(Risultato della votazione)	4370
Interrogazione (Annunzio)	4353
Interrogazioni (Svolgimento):	
MUSIO, Assessore tecnico all'agricoltura e foreste	4354
BERNARD	4354
BROTZU, Presidente della Giunta	4354
FRAU	4355
PRESIDENTE	4356
Proposta di legge (Annunzio di presentazione)	4353
Sull'ordine del giorno:	
SERRA	4370
BROTZU, Presidente della Giunta	4370
COVACIVICH	4370

Pag.

La seduta è aperta alle ore 18.

DESSANAY, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di interrogazione e di proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interrogazione urgente Milia concernente l'assegnazione dei terreni espropriati dall'E.T.F.A.S. alla ditta Sanna Gastoldi di Olmedo (467), ed una proposta di legge Torrente - Cherchi - Nioi: «Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate» (114).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune interrogazioni. Per prima viene svolta un'interrogazione dell'onorevole Bernard all'Assessore all'agricoltura e foreste. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Per conoscere in quale modo intende intervenire per combattere il flagello delle cavallette che si sta abbattendo sulle nostre campagne e particolarmente nella zona delimitata dal triangolo Sindia - Bortigali - Campeda. Si ha infatti la sensazione che nè la Regione nè gli Ispettorati Provinciali dell'agricoltura si siano

II LEGISLATURA

CCXXIII SEDUTA

13 OTTOBRE 1955

sufficientemente premurati per combattere questa nuova calamità che minaccia di distruggere quel poco che gli agricoltori delle nostre zone erano riusciti a salvare dalla eccezionale siccità della decorsa stagione anche perchè i mezzi fino ad ora messi a disposizione si sono rilevati assolutamente insufficienti per qualità e quantità». (408)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore alla agricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

MUSIO, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*. La lotta contro le cavallette è stata effettuata fino allo scorso anno abbastanza tempestivamente e con mezzi adeguati forniti dal Ministero dell'agricoltura. L'infestione, da forme gravissime, è stata infatti ridotta a manifestazioni limitate e contenute in zone definite.

Anche nel corrente anno il Ministero alla agricoltura predisponendo tempestivamente i mezzi di lotta e gli opportuni finanziamenti, finanziamenti e mezzi che all'atto dell'erogazione furono bloccati dal Ministero del tesoro, che eccettuava essere la lotta ed il relativo finanziamento di competenza regionale. Soltanto l'intervento diretto dell'Assessorato all'agricoltura è valso a far desistere il Tesoro dal suo atteggiamento; senonchè gli insetticidi, a causa di tali contrattempi, arrivarono in Sardegna in data 25 maggio, all'inizio cioè della comparsa degli insetti adulti nei focolai di infestione. Gli insetticidi presentavano inoltre un'efficacia variabile: mentre in alcuni casi si sono avuti risultati di mortalità totale, in altri si sono avuti risultati negativi. Sembra che tali risultati fossero dovuti a difetto di miscelazione con la sostanza attiva.

L'Assessorato, mentre si preoccupava di richiedere al Ministero nuovo prodotto con percentuali maggiori di sostanza attiva e prodotto puro, provvedeva, raddoppiando le dosi di spandimento ed utilizzando i prodotti residuati dalla scorsa campagna, ad intensificare le operazioni di lotta. Con l'arrivo del nuovo prodotto la lotta, che peraltro era delimitata e contenuta in una estensione di circa 1500 ettari, è stata

intensificata ed ultimata con esito abbastanza soddisfacente. L'esito è stato «abbastanza» soddisfacente in quanto, purtroppo, date le località difficili ed impervie in cui si opera, la infestione ha carattere endemico ricorrente. Questo Assessorato farà, peraltro, tutto il possibile perchè la prossima campagna di lotta possa essere condotta tempestivamente, sì da ridurre ulteriormente l'entità dell'infestione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bernard per dichiarare se è soddisfatto.

BERNARD (D.C.). Le assicurazioni date dall'onorevole Assessore sono più che tranquillanti; quindi mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione urgente dell'onorevole Frau al Presidente della Giunta. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Circa la cause che hanno impedito l'attuazione, nella frazione di Montilittu (Tempio), delle seguenti opere promesse e progettate: ultimazione della strada che innestandosi alla Olbia - Padru dovrebbe raggiungere Montilittu, Trudda, La Castagna e Vaccileddi — strada iniziata nel passato e lasciata nel più completo abbandono —; un acquedotto rurale, non essendovi nella zona che un'unica fonte rudimentalissima, obbligando gli abitanti a lunghe file con estenuanti attese che si protraggono sino a notte; un ponte che unisca i due gruppi di case che formano la frazione — ponte progettato e reiteratamente promesso dalle Amministrazioni regionale e comunale —; l'impianto elettrico anch'esso promesso e progettato. La presente ha carattere d'urgenza». (369)

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente della Giunta ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Il Comune di Tempio ha predisposto un progetto per la strada Montilittu - Vaccileddi per uno sviluppo di chilometri 15,994 e per una

carreggiata di metri 9 da ciglio a ciglio, dello importo complessivo di lire 57.250.000. Tale opera è stata compresa nel primo programma di opere di trasformazione fondiaria, elaborato dall'Assessorato all'agricoltura, da eseguirsi con i fondi della Cassa per il Mezzogiorno e il contributo regionale dell'otto per cento, a termini della legge regionale 21 ottobre 1954, numero 22.

Il progetto in parola, trasmesso per l'approvazione al Comitato tecnico per la bonifica integrale della provincia di Sassari in data 26 aprile 1955, è stato rinviato con nota 26 agosto 1955, numero 6513, dal Genio Civile di Sassari con un rilievo di carattere tecnico e con la segnalazione che parte delle opere risultano eseguite con cantieri di lavoro regionali. Il progetto deve essere attualmente rivisto in rapporto alle nuove caratteristiche delle strade vicinali concretate dalla Cassa per il Mezzogiorno e, conseguentemente, una volta rielaborato, potranno essere appaltati i lavori.

Per l'acquedotto rurale, purtroppo, non esiste niente di particolare in quanto gli acquedotti rurali sono di iniziativa o dei Comuni o dei proprietari dei fondi. Bisognerebbe che il Comune predisponesse un progetto e richiedesse alla Regione il contributo che, in questo caso, è notevole, ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1950, numero 46. Ove le sorgenti non ricadano in territorio di proprietà comunale, il progetto e la domanda di contributo potrebbero essere predisposti anche a cura dei frazionisti.

Per quanto concerne i gruppi di case e la costruzione di un ponte, non esiste presso l'Assessorato ai lavori pubblici, nè presso quello ai trasporti, viabilità e turismo, alcuna pratica. Nessun ente ha fatto particolari richieste.

Per l'impianto elettrico, invece, i lavori di costruzione sono stati già appaltati e le opere sono in corso di esecuzione.

Queste sono le notizie che ho potuto raccogliere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Frau per dichiarare se è soddisfatto.

FRAU (P.N.M.). Debbo ringraziare il Pre-

sidente della Giunta per le informazioni precise che ha voluto testè fornirmi. Sulla base di queste informazioni, però, debbo, purtroppo, concludere che triste è la sorte di quelle sperdute frazioni che, non soltanto vivono completamente obliate, ma il cui destino viene persino deriso, dove (come è stato descritto in quest'aula dall'onorevole Filigheddu) numerosissime persone attendono lunghi turni per poter avere un goccio d'acqua, dove gli abitanti per potersi trasferire da un punto all'altro dello abitato, quando il corso di un fiumiciattolo ingrossa, sono costretti a delle vere e proprie peripezie. Gli stessi cimiteri distano dalle frazioni chilometri e chilometri, e non esistono strade.

Questa è la situazione di Montilittu. Per questa frazione esistono solo le promesse formulate nel 1948 e poi ripetute scongiurando la popolazione di credere ad esse.

Le frazioni di Tempio, oltretutto, sono lontanissime dal Comune; e ancora ci si domanda sino a quando questa situazione dovrà durare, dato che, unanimi, le popolazioni espressero nel passato ed esprimono ancora oggi la volontà, il desiderio, la decisione di passare all'Amministrazione comunale di Olbia. Ma anche per questo problema si sono avute promesse e soltanto promesse. La strada Montilittu - Vaccileddi da quanti anni non è stata promessa!? Ella, onorevole Presidente della Giunta, mi parla di un progetto che risale, se non ho inteso male, all'aprile del 1955; ed afferma che per l'acquedotto rurale non esiste nemmeno il progetto. E' veramente triste la situazione di Montilittu! E il ponte quante volte è stato anch'esso promesso?

Io ora voglio formalmente rivolgere una preghiera all'onorevole Presidente della Giunta: intervenga presso l'Amministrazione comunale di Tempio affinché questa finalmente si mostri più sensibile verso le popolazioni che vivono nelle sue frazioni sperdute della Gallura e finalmente comprenda che vi sono delle necessità più che naturali dalle quali non si può prescindere. Vorrei, inoltre, se mi è ancora consentito, pregare l'onorevole Presidente della Giunta di fornirmi un documento circa la sua

II LEGISLATURA

CCXXIII SEDUTA

13 OTTOBRE 1955

azione presso l'Amministrazione comunale di Tempio.

Finchè sarà possibile, io non diffonderò le gravi notizie che oggi ho appreso, in attesa che notizie migliori possano portare un po' di conforto, un po' di speranza e di comprensione cristiana verso le popolazioni delle frazioni di Tempio.

PRESIDENTE. Dovrebbe seguire un'interrogazione urgente dell'onorevole Cadeddu, allo Assessore all'igiene e sanità e all'Assessore ai lavori pubblici concernente le condizioni igienico-sanitarie e di stabilità del palazzo della Società Operaia di Mutuo Soccorso e del palazzo Belgrano ad Iglesias. Poichè però l'onorevole Cadeddu è assente, questa interrogazione si intende decaduta. E poichè è assente anche l'onorevole Milia, si intende decaduta la sua interrogazione concernente la riapertura dei corsi per assistenti sanitarie visitatrici.

Continuazione della discussione ed approvazione del disegno di legge: «Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, numero 21, concernente provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per acquisto di mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità». (103)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: «Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, numero 21, concernente provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per acquisto di mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità».

E' iscritto a parlare l'onorevole Caput. Ne ha facoltà.

CAPUT (M.S.I.). Siamo tutti d'accordo, colleghi del Consiglio, sulla opportunità e sulla necessità dell'intervento della Regione a beneficio degli allevatori di bestiame, ed è pertanto superfluo, dopo gli interventi degli oratori che mi hanno preceduto, che anch'io spezzi una lancia a favore dei pastori alluvionati dal fisco, sfruttati dagli industriali e perseguitati dalla calamità della siccità.

Siamo anche tutti d'accordo sul fatto che l'im-

postazione del provvedimento legislativo è sbagliata. Siamo d'accordo — proponente, componenti la Commissione, critici del Consiglio che hanno presentato emendamenti — sul fatto che non si possa, in un provvedimento legislativo regionale, imporre un precetto obbligatorio agli istituti di credito che hanno concesso i prestiti e ai quali, quindi, spetta la facoltà di concedere o no la necessaria proroga delle cambiali scadenti il 31 ottobre.

In sostanza, che cosa vuole il provvedimento legislativo che oggi noi discutiamo? Esso dà agli istituti di credito la possibilità, con le necessarie garanzie, di concedere quelle proroghe per le quali, in linea di principio, non possono sorgere delle obiezioni. Gli istituti di credito, infatti, possono fare delle obiezioni sulla concessione delle proroghe soltanto quando non vi siano garanzie. Invece, il provvedimento legislativo in esame dà garanzie sul pagamento degli interessi ed anche sulla sorte dell'intero capitale dato a prestito.

La impostazione e la formulazione da dare al provvedimento legislativo di cui ci occupiamo non è quella espressa nel testo proposto dall'Assessore Stara, ma quella del testo proposto dalla Commissione. In sostanza, si deve dare all'Amministrazione regionale la autorizzazione a garantire gli istituti di credito per il pagamento degli interessi e per l'intero capitale. Pertanto, io ho creduto opportuno, attraverso degli emendamenti, proporre un testo adeguato a questo concetto.

Ecco il mio emendamento sostitutivo all'articolo 1: «L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a suo carico l'onere degli interessi maturandi a debito degli allevatori di bestiame che hanno beneficiato delle facilitazioni creditizie disposte con legge regionale 12 novembre 1954, numero 21, in dipendenza delle cambiali a suo tempo rilasciate, nel caso ed a condizione che gli istituti di credito interessati concedano la proroga delle cambiali stesse al 31 ottobre 1956 per il 50 per cento del loro importo e al 31 ottobre 1957 per l'importo residuo».

Naturalmente si dirà che gli istituti di credito sono liberi anche di non concedere la pro-

roga. Ed è vero; ma l'Amministrazione regionale, autorizzata ad assumere a suo carico l'onere degli interessi ed a garantire anche l'intero importo delle cambiali, potrà studiare le convenzioni da stipulare con gli istituti di credito, i quali — ripeto ancora — non possono avere difficoltà ad aderire alle condizioni proposte in quanto sono garantiti e per gli interessi e per il capitale.

Ho sentito parlare il collega Puligheddu, salvo errore, della possibilità di inserire addirittura nel testo legislativo l'impegno della Regione a stipulare una convenzione formale. Può anche aggiungersi questo concetto, ma a me non sembra necessario: a me pare che basti dire che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere gli oneri dell'operazione. La forma dell'assunzione degli oneri può essere quella di una convenzione da stipularsi volta per volta oppure quella di una convenzione di ordine generale: questo è indifferente.

Da quanto ho detto risulta che il mio Gruppo è favorevole al provvedimento in esame con le modifiche che, in sede di discussione degli articoli, suggerirà.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Medda, Presidente della quarta Commissione, in sostituzione del relatore onorevole Azzena, assente.

MEDDA (P.L.I.), Presidente della quarta Commissione. Mi rimetto alla relazione scritta, riservandomi di intervenire in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze per esprimere il parere della Giunta.

STARA (D.C.), Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta non può che compiacersi degli interventi che si sono avuti e del consenso unanime che ha ottenuto, in tutti i settori, il criterio di impostazione di questo disegno di legge tendente ad

agevolare la classe degli allevatori, così duramente colpita dalle annate siccitose.

Anch'io, come l'onorevole Caput, non ritengo opportuno parlare della cattiva annata e dei danni che gli allevatori hanno subito. Solo devo dire che, proprio in considerazione della annata siccitosa e delle difficoltà di migliaia di allevatori, la Giunta ha creduto opportuno approntare il provvedimento legislativo in esame.

Questo provvedimento, in definitiva, è il terzo fra quelli che traggono ispirazione dalla legge 12 novembre 1954, numero 21. Infatti, si ricorderà che un primo intervento, in questo settore, si è avuto allorchè furono stanziati 20 milioni per l'onere degli interessi (a carico della Regione) che maturavano nel 1954. Successivamente, avant'ieri, è stata approvata la legge 84 con la quale la Regione interviene nuovamente, sempre in base alla legge numero 21, per assumere a suo carico l'onere degli interessi che devono maturare al 31 ottobre di quest'anno. Ma ciò non era sufficiente, in quanto la legge 21, salvo errore all'ultimo comma dell'articolo 7, prevedeva la costituzione di un fondo di garanzia per tutte le operazioni di credito agrario. Il disegno di legge in esame costituisce, appunto, la prima base per la costituzione di questo fondo.

E' da tener presente che gli istituti finanziari, pur in assenza di una norma istitutiva del fondo di garanzia, si sono presentati ad aiutare la Regione, per venire incontro ai bisogni degli allevatori di bestiame, anticipando i fondi necessari per scontare i 42.650 effetti cambiari, per un ammontare di 875 milioni, rilasciati in occasione dell'acquisto dei mangimi. L'istituto finanziario, dunque, ha anticipato circa 900 milioni senza che da parte della Regione vi fosse alcuna garanzia neppure per gli interessi.

La Giunta non poteva non tener conto di questa situazione e, sulla base del concetto fondamentale della legge 21, ha fissato per l'Amministrazione regionale l'80 per cento degli oneri derivanti dalle cambiali, lasciando l'onere del rimanente 20 per cento ai singoli allevatori. La Giunta, sulla base della legge 21, ha formulato il testo del disegno in esame, riaffermando il principio fondamentale di quella legge per un doveroso

atto di riguardo ad una decisione del Consiglio. Sono state così riprodotte le norme che il Consiglio aveva approvato con la legge 21. Tant'è che il disegno di legge in esame non fa che proporre la proroga pura e semplice delle cambiali rilasciate in base alla legge 21.

In sede di Commissione è emerso un nuovo criterio: si è affermato che all'atto della approvazione della legge 21 non si poteva prevedere la necessità di un ulteriore intervento della Regione a favore degli allevatori. E così la Commissione, con piena soddisfazione della Giunta, che attraverso la mia persona ne aveva seguito i lavori, ha accolto l'orientamento di rinnovare le cambiali al cento per cento eliminando, per il momento, quel 20 per cento che era stato previsto a carico degli allevatori.

Si poteva fare qualche osservazione al riguardo; si poteva osservare, ad esempio, che non tutte le cambiali avevano la medesima scadenza (31 ottobre 1955), ma che talune scadevano a luglio, o ad agosto, o a settembre, o in diversi giorni di ottobre. Le diverse scadenze che erano state volute dagli allevatori firmatari erano state, comunque, rispettate. Ma la Commissione pareva preoccuparsi del fatto che il provvedimento che andava esaminando non avrebbe arrecato dei vantaggi a quegli allevatori che, avendo firmato delle cambiali con una data di scadenza anteriore al 31 ottobre, avevano ormai pagato il 20 per cento di loro spettanza. Comunque, la Commissione ha potuto superare questa remora morale constatando che gli allevatori che avevano già pagato erano in numero esiguo. E così il testo della Giunta è stato agevolmente modificato.

Ho esaminato gli emendamenti presentati dall'onorevole Covacovich. In realtà essi, lasciando integri i concetti ispiratori del testo della Commissione, apportano delle modifiche formali tendenti a rendere più organico e di più facile interpretazione il disegno di legge. Ciò vale soprattutto per quanto riguarda le modifiche all'articolo 2, che la Commissione aveva lasciato nel testo della Giunta, con l'esclusivo riferimento ai benefici della legge 21. L'emendamento Covacovich chiarisce che i benefici di cui all'articolo 2 sono in relazione all'articolo 1 del dise-

gno di legge, cioè si estendono al cento per cento dell'importo delle cambiali.

Vi è poi un emendamento Caput...

ZUCCA (P.S.I.). Ce n'è anche un altro.

STARA (D.C.), *Assessore alle finanze*. Anche l'emendamento dell'onorevole Caput si riferisce alla più ampia estensione dei benefici previsti dal disegno di legge nei confronti della legge 21. Mi lascia un po' preoccupato, però, il fatto che all'articolo 1 l'onorevole Caput, in certo qual modo, subordini la potestà legislativa di imperio della Regione alla condizione che gli istituti di credito interessati concedano la proroga. Onorevole Caput, non trovo opportuno che il disegno di legge sia subordinato, nella sua applicazione, alla volontà degli istituti di credito. Comprendo le preoccupazioni che hanno mosso l'onorevole Caput a formulare il suo emendamento, ma non vorrei però che per delle preoccupazioni meramente formali si corresse il rischio di snaturare la figura giuridica della legge regionale. Per dissipare ogni preoccupazione faccio presente che la Giunta, nel momento in cui elaborava il disegno di legge in esame, si preoccupava anche di ottenere dall'istituto di credito interessato assicurazioni circa la accettazione dei pagamenti dilazionati. E l'istituto di credito, quello stesso che aveva anticipato alla Regione 900 milioni circa prima ancora che venissero stanziati i fondi per la copertura degli interessi del '54, ha fornito, in proposito, le più ampie assicurazioni.

L'istituto di credito interessato si sente tutelato da una legge che pone — come ho già detto — le basi per la istituzione del fondo delle garanzie del credito agrario, che dovrà successivamente svilupparsi con una ulteriore legge in applicazione del disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge 21.

Le preoccupazioni che traspaiono dall'emendamento Caput, dunque, mi paiono inutili. Le cambiali sono state tutte rilasciate a nome del Consorzio agrario. Si tratta, dunque, se così è possibile dire, di un'operazione in famiglia. Ecco perchè molte preoccupazioni che taluni consiglieri hanno prospettato (l'onorevole Asquer ed altri) sono solo giuridicamente, in senso stretto, rilevanti, mentre all'atto pratico cadono. Ol-

II LEGISLATURA

CCXXIII SEDUTA

13 OTTOBRE 1955

tretutto, onorevoli colleghi, ci muoviamo nel campo non della cambiale pura e semplice, ma nel campo della cambiale agraria, che, in un certo qual modo, si distacca da quelle che sono le norme giuridiche valide per i titoli di credito esecutivi e rientrano nella disciplina della convenzione privata che ha come garanzia un titolo cambiario accettato dalle parti, scontato dalle parti spontaneamente e che, nella fattispecie, mediante accordo viene garantito a distanza di un anno dalla sua emissione per una misura inferiore all'effettivo importo.

Piuttosto, si deve badare ad eliminare dal disegno di legge le disposizioni che potrebbero dar adito ad un rinvio da parte del Governo centrale. Molto opportunamente l'emendamento Covacovich, a questo proposito, parla, anziché di «proroga delle cambiali», di «proroga del pagamento». Si dirà che la sostanza è la stessa; comunque, a questo modo si elimina la parola «cambiale»; ed è, questo un accorgimento che mi pare buono.

Stando così le cose, io ben poco avrei da aggiungere a quanto ho detto. Fra gli intervenuti, il collega Nioi ha lamentato gli scarsi interventi da parte del Governo a favore dei pastori. Ora, però, si deve pensare al disegno di legge in esame, che tende a risolvere un problema estremamente urgente. Se poi per approvvigionare il bestiame colpito dalla siccità erano necessari quattro miliardi, come ha affermato l'onorevole Nioi, mentre sono stati investiti in mangime solo 850 milioni...

NIOI (P.C.I.). La legge regionale 21 prevedeva la spesa di quattro miliardi.

STARA (D.C.), *Assessore alle finanze*. La legge regionale 21 prevedeva una spesa di quattro miliardi: è esatto. Caro Nioi, se però si sono spesi solo 850 milioni, è esclusivamente perché gli allevatori hanno chiesto mutui per 850 milioni, non perché sia stato rifiutato ad alcuno il credito.

Altra osservazione di carattere generale: in un primo momento il disegno di legge, così come era stato approntato dalla Giunta, partendo dal criterio di recepire il concetto informatore della legge 21, aveva previsto non la proroga degli effetti cambiari, ma addirittura il rinnovo

degli stessi effetti. Però, da una riunione tenuta con gli istituti interessati, è risultato che — nonostante gli effetti per opportunità (come dire?) logistiche fossero stati dislocati, in tutta la Sardegna, nei centri più vicini alle residenze dei debitori — poichè essi raggiungono il numero di 42.600, sarebbe stato estremamente difficile, addirittura impossibile, procedere al loro rinnovo entro il 31 ottobre 1955. Gli effetti, infatti, recano tutti una firma di garanzia. Di conseguenza, al momento del loro rinnovo sarebbe stata necessaria la presenza del debitore principale e dell'avallante. Una serie di difficoltà, poi, sarebbero sorte nel caso malaugurato della morte di un avallante, con la ricerca dei suoi eredi, eccetera.

Qualcosa mi rimane da dire circa gli stanziamenti previsti dal disegno di legge per la sua attuazione. Il testo della Giunta prevedeva una spesa di 100 milioni; 125 milioni il testo della Commissione; ora un emendamento propone 72 milioni. Credo sia quest'ultima la cifra da approvare. Sul capitolo 179, infatti, a seguito dei prelevamenti fatti, secondo calcoli esatti effettuati dalla Ragioneria regionale, sono disponibili appunto 72 milioni. Questo potrà provocare un piccolo dispiacere all'istituto bancario interessato, che già sapeva di uno stanziamento di 120 milioni; ma ritengo che, a questo proposito, non sorgeranno inconvenienti e che l'istituto, con la stessa buona volontà con cui è venuto, nel passato, incontro alla Regione senza alcuna garanzia, accetti ora una garanzia ridotta, dato che soprattutto mira alla istituzione del fondo previsto dall'articolo 7, terzo comma, della legge 21.

Dopo quanto ho detto, riservandomi di intervenire in sede di discussione degli articoli, mi auguro che, per quel senso di umanità e di solidarietà che è emerso in tutti gli interventi degli oratori che mi hanno preceduto, il disegno di legge in esame, nei suoi concetti informativi e con le modifiche utili per la chiarezza interpretativa, venga approvato con una votazione unanime, dimostrando così ai pastori sardi la solidarietà del Consiglio regionale.

ASQUER (P.S.I.). Domando di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Nel mio precedente intervento mi sono preoccupato non di una questione strettamente giuridica, ma di un eventuale rinvio da parte del Governo centrale.

Io non vorrei che per una questione di formulazione rimanesse inoperante una legge che noi, onorevoli colleghi, abbiamo sin dal primo momento dichiarato urgentissima.

CAPUT (M.S.I.). Si andrebbe contro un principio generale del diritto se si stabilisse un obbligo per un istituto di credito, al quale la Regione non può rivolgersi imperativamente!

ASQUER (P.S.I.). E proprio questo io voglio dire. Si può stabilire una convenzione con gli istituti di credito interessati, ma non si può approvare una legge la quale affermi puramente e semplicemente che la scadenza delle cambiali è prorogata, o che ne è prorogato il pagamento. Ciò urta contro uno dei principi fondamentali nel nostro diritto; e giustamente il Governo potrebbe interporre rinvio.

Era questa la mia preoccupazione: evitare il rinvio. Io speravo che qualcuno più acuto di me trovasse la formula adatta. Comunque, fra le tre proposte, quella contenuta nell'emendamento Covacovich mi pare la migliore. La espressione «proroga del pagamento», infatti, può sottintendere un accordo con gli istituti di credito.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno Del Rio - Masia. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Il Consiglio regionale, venuto a conoscenza che è ormai imminente la discussione presso uno dei rami del Parlamento della proposta di legge nazionale sulla siccità, a suo tempo presentata dallo stesso Consiglio, fa voti perchè il Parlamento, compenetrandosi delle gravissime condizioni di disagio economico e sociale, in cui sono venute a trovarsi le numerose categorie dei pastori e, in genere, tutte le categorie economiche dell'Isola, a seguito delle calamità stagionali che

hanno colpito, durante le decorsa annate, tutte indistintamente le plaghe dell'Isola, approvi integralmente la suddetta proposta di legge».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Rio per illustrare quest'ordine del giorno.

DEL RIO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo non vi sia alcuno fra voi che ritenga inopportuno e tanto meno intempestivo l'ordine del giorno di cui è stata data lettura poc'anzi. Esso, infatti, si inquadra perfettamente nella discussione del disegno di legge in esame, e richiama all'attenzione della Giunta regionale e del Consiglio un avvenimento che sta per verificarsi: vale a dire la discussione presso uno dei due rami del Parlamento della proposta di legge nazionale sulla siccità, da diverso tempo presentata da questo Consiglio.

Il disegno di legge che discutiamo, anche se rappresenta un notevole contributo allo sforzo che si va compiendo, soprattutto in rapporto alle possibilità della Regione, evidentemente non può soddisfare tutte le esigenze che sono sorte a causa della siccità. Allo stesso scopo non può soddisfare tali esigenze il decreto legge del Governo, convertito dal Parlamento in legge, che prevede diverse provvidenze a favore dei pastori e degli agricoltori della Sardegna. Tale provvedimento, nonostante sia intervenuto in un momento particolarmente difficile, non può essere considerato adeguato e sufficiente; tant'è che tale non l'ha considerato lo stesso Governo che l'ha proposto e lo stesso Parlamento che lo ha approvato; il quale, anzi, ha tenuto a rimarcare il suo carattere provvisorio e il suo valore di emergenza nelle more dell'approvazione della proposta di legge presentata da questo onorevole Consiglio.

Le disposizioni d'animo verso la nostra proposta di legge nazionale si manifestarono, a suo tempo, favorevoli, sia da parte di uomini qualificati del Governo, sia da parte di personalità parlamentari preposte alla direzione delle Commissioni legislative investite dell'esame della proposta. Non ho motivo di ritenere che esse siano ora cambiate, tanto più che una seria speranza, in ordine all'accoglimento delle nostre

giuste e misurate richieste, è rappresentata dalla presenza, alla direzione del Governo, di un Sardo che ha visto a suo tempo molto bene la iniziativa della Regione e che ha vissuto da vicino il tormento dei pastori e di tutte le altre categorie sociali che, per effetto della crisi della pastorizia, hanno risentito le conseguenze del pessimo andamento stagionale dell'annata decorsa.

Oggi, nonostante le prospettive si presentino favorevoli (ed una notizia datami pochi istanti fa dal collega Pasolini mi conforta ancora maggiormente: le due Commissioni riunite dell'agricoltura e delle finanze avrebbero approvato stamane il testo della nostra proposta di legge) nonostante questo, mi pare sia ugualmente opportuno, onorevoli colleghi, esprimere con un voto unanime al Parlamento la necessità che la nostra proposta venga approvata nel suo testo integrale, o quanto meno che essa non venga privata di quelle parti sostanziali che la renderebbero provvida ed efficace.

In un momento in cui si mettono a dura prova le possibilità del tesoro, una manifestazione del Consiglio può facilitare il compito dei nostri parlamentari ed anche dei nostri uomini di Governo, e può, al di sopra della forza numerica della nostra rappresentanza parlamentare, essere di valido richiamo a quel principio di solidarietà nazionale che, sancito genericamente nei testi costituzionali, non può trovare un più adatto campo di applicazione di quello offerto dalla proposta di legge regionale. Confido pertanto che il Consiglio approvi l'ordine del giorno, ed esprimo l'augurio che il Parlamento accolga integralmente la nostra proposta di legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quasi è superfluo dire che noi socialisti siamo perfettamente d'accordo sull'ordine del giorno presentato dai colleghi Del Rio e Masia. Siamo tanto d'accordo che non riteniamo sufficiente che il Consiglio regionale si li-

miti ad esprimere in questa occasione dei voti al Parlamento.

Io non so se la notizia data dal collega Pasolini circa l'avvenuta approvazione della proposta di legge sia esatta; le mie informazioni sono piuttosto diverse: esse dicono che in sede di Commissione è iniziato l'esame della proposta. Dalle mie informazioni, ricevute ieri, si ricava, inoltre, che non spira un'aria troppo favorevole nella Commissione agricoltura per la nostra proposta di legge.

Ecco perchè io penso che, data l'importanza del problema, sarebbe opportuno, come altra volta si è fatto per problemi gravi, ma indubbiamente meno gravi e meno importanti di questo, che una Commissione del Consiglio regionale, espressione di tutti i Gruppi, si rechi a Roma per sollecitare non soltanto l'esame rapido della nostra proposta, ma anche per impegnare tutti i Gruppi della Camera e del Senato, per la sua approvazione. Noi Sardi siamo un po' troppo silenziosi; io vorrei ricordare al Consiglio ciò che vanno facendo i Calabresi i quali, per l'approvazione del progetto di legge sulla Calabria, hanno inviato, mi pare, una ventina di delegazioni, Sindaci, consiglieri provinciali, dirigenti sindacali eccetera.

Ora io penso che l'invio di una Commissione consiliare a Roma per sollecitare non soltanto, ripeto, la discussione urgente, ma anche l'approvazione della proposta di legge presentata dal Consiglio regionale, non sia inutile, ma addirittura necessaria. Ripeto: le informazioni che proprio ieri ho avuto sono queste: che, a partire dal Presidente della Commissione agricoltura, non c'è nessun parlamentare favorevole alla nostra proposta di legge, e non soltanto per gli stanziamenti che essa prevede, ma anche per i provvedimenti, in essa previsti, che non comportano alcuno stanziamento, quale, ad esempio, la riduzione del canone di affitto.

Faccio dunque formale proposta alla Presidenza del Consiglio — e si potrà votare stasera o quando sarà presente il Presidente Corrias — che i rappresentanti di ogni Gruppo nominino una Commissione consiliare per sollecitare la discussione e l'approvazione della nostra proposta di legge. Ripeto: abbiamo nominato del-

II LEGISLATURA

CCXXIII SEDUTA

13 OTTOBRE 1955

le Commissioni consiliari per questioni meno importanti; oggi ciò è necessario, anche perchè il tempo passa e, se entro il 31 dicembre la proposta di legge non venisse approvata, voi sapete, onorevoli colleghi, quel che succederebbe.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Nioi. Ne ha facoltà.

NIOI (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso del mio intervento di ieri ho cercato di sottolineare l'urgenza di adeguati provvedimenti in favore della pastorizia, considerando insufficienti i provvedimenti che stiamo per approvare oggi. In particolare, ho deplorato le lungaggini della Commissione agricoltura della Camera, poichè già da sette mesi la nostra proposta di legge in quella sede attende la discussione.

Ora, secondo le notizie dateci poco fa dall'onorevole Del Rio, pare che la discussione sia iniziata. Non so comunque se la proposta sia stata approvata integralmente così come noi l'avevamo redatta o se sia stata approvata con emendamenti. Speriamo che si abbiano domani notizie più certe. E auguriamoci anche, onorevoli colleghi, che il Parlamento discuta sollecitamente la nostra proposta approvandola integralmente. Da quanto ho detto si comprende che noi comunisti non possiamo che essere favorevoli all'ordine del giorno presentato dai colleghi Masia e Del Rio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pasolini. Ne ha facoltà.

PASOLINI (D.C.). Ho domandato di parlare, onorevole Presidente, — dato che l'amico Del Rio ha voluto portare in discussione pubblica l'informazione che io gli avevo fornito a titolo puramente privato — unicamente per rendere conto al Consiglio regionale delle informazioni che ho ricevuto proprio oggi alle ore 13 e 30.

E' esatto quanto ha detto l'onorevole Zucca, che, cioè, nella Commissione agricoltura la atmosfera non era favorevole alla proposta di legge nazionale presentata dal Consiglio regionale. Ma è altresì vero che stamattina in seno

alla Commissione finanze e alla Commissione agricoltura i deputati sardi si sono strenuamente tutte le difficoltà di principio. Tutti i principi contenuti nella proposta, riuscendo a superare tutte le difficoltà di principio. Tutti i principi ispiratori della proposta Campus sono stati così regolarmente approvati, ed è stata nominata una Commissione speciale per la redazione definitiva della proposta e per il reperimento dei fondi necessari.

Queste sono le informazioni che io ho avuto. La proposta di legge sarà pronta per la discussione in assemblea entro il mese di ottobre.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'ordine del giorno Del Rio - Masia. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, Segretario:

Art. 1

Agli allevatori di bestiame che hanno beneficiato delle facilitazioni creditizie disposte con la legge regionale 12 novembre 1954, n. 21, è concessa la proroga della scadenza delle relative cambiali, a suo tempo rilasciate, al 31 ottobre 1956 per il 50 per cento del loro importo, e al 31 ottobre 1957 per il residuo 50 per cento.

L'onere degli interessi relativi è assunto dall'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati diversi emendamenti. Se ne dia lettura.

DESSANAY, Segretario:

«Emendamento sostitutivo Covacovich - Cadeddu: Art. 1: Agli allevatori di bestiame che hanno beneficiato delle facilitazioni creditizie disposte con la legge regionale 12 novembre 1954, numero 21, è accordato il regolamento dell'intero importo, delle cambiali agrarie a suo

II LEGISLATURA

CCXXIII SEDUTA

13 OTTOBRE 1955

tempo rilasciate, mediante proroga del pagamento con scadenza, per il 50 per cento al 31 ottobre 1956, e per il rimanente 50 per cento al 31 ottobre 1957».

«Emendamento sostitutivo Caput: Art. 1: L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a suo carico l'onere degli interessi maturandi a debito degli allevatori di bestiame che hanno beneficiato delle facilitazioni creditizie disposte con la legge regionale 12 novembre 1954, numero 21, in dipendenza delle cambiali a suo tempo rilasciate, nel caso ed a condizione che gli istituti di credito interessati concedano la proroga delle cambiali stesse al 31 ottobre 1956 per il 50 per cento del loro importo e al 31 ottobre 1957 per l'importo residuo».

«Emendamento sostitutivo Nioi - Dessanay: Art. 1 : L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con gli istituti interessati tendente a prorogare il pagamento delle cambiali rilasciate dai pastori in base alla legge regionale numero 21, per il 50 per cento al 31 ottobre 1956 e per la somma residua al 31 ottobre 1957. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata ad assumere l'onere derivante dal pagamento degli interessi relativi».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Covacivich per illustrare il suo emendamento.

COVACIVICH (D.C.). Voglio anzitutto far presente che l'emendamento Covacivich - Cadeddu è sostitutivo del primo comma dell'articolo 1, del quale, pertanto, rimane fermo e valido il secondo comma: «L'onere degli interessi relativi è assunto dall'Amministrazione regionale».

In secondo luogo voglio precisare che non si può prescindere dal fatto che la proroga che si intende concedere è la proroga di benefici concessi con fondi regionali da una legge regionale. Quindi non può avvenire quello che paventava l'onorevole Asquer per la dizione del mio emendamento. E' vero che nella sostanza anche il testo della Commissione tendeva allo stesso scopo, ma...

ASQUER (P.S.I.). Mi permetto di dire che

tra gli emendamenti non avevo letto quello di Nioi - Dessanay, che trovo migliore degli altri.

COVACIVICH (D.C.). ... ma esso, poichè dava l'impressione di una intromissione della Regione in una materia che non è di sua competenza, poteva provocare un rinvio del Governo centrale.

L'emendamento che io ho presentato, in verità — devo dirlo —, è stato elaborato di concerto con gli organi dell'Amministrazione regionale, i quali hanno suggerito la forma che sembrava loro migliore e tale da essere accolta dal Governo.

Giacchè ho la parola, esprimo il mio pensiero anche su qualche altro emendamento, nel quale si è tenuto a dire che dovrà essere stipulata una convenzione. Faccio presente che, nel testo della Commissione, l'articolo 4 parla proprio di una convenzione che deve regolare «le modalità per la esecuzione della presente legge». Quindi, in ogni caso, sia che lo dica lo articolo 1, sia che lo dica l'articolo 4, rimane chiarito che il contenuto del disegno di legge deve essere consacrato in una convenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caput per illustrare il suo emendamento.

CAPUT (M.S.I.). Devo insistere nella mia opposizione alle formulazioni date al provvedimento legislativo in discussione dal testo della Commissione e dall'emendamento Covacivich. Quest'ultimo, in particolare, nella sostanza non ha mutato assolutamente nulla nei confronti del testo della Commissione. Sostanzialmente è la stessa cosa dire: «è concessa la proroga», o «è accordato il regolamento... mediante proroga».

L'emendamento Covacivich, dunque, non elimina la contraddizione che esiste fra il testo del disegno di legge e un principio generale del diritto contro il quale la Regione non può assolutamente andare. La Regione può dare precetti imperativi nelle materie riservate alla sua competenza, tranne che si tratti di patti privati: nella fattispecie, di un rapporto di debito

II LEGISLATURA

CCXXIII SEDUTA

13 OTTOBRE 1955

e credito stipulato fra terzi. Non può la Regione obbligare gli istituti di credito a concedere la proroga. Di conseguenza, mi pare che l'unica via di uscita possa essere offerta o dall'emendamento che ho presentato io o dall'emendamento Nioi - Dessanay.

Per la sua semplicità io potrei preferire l'emendamento Nioi - Dessanay; non lo preferisco solo perchè esso contiene l'obbligatorietà della convenzione, che ritengo superflua per la considerazione rilevata da Covacovich: che la convenzione, nel disegno di legge, è già prevista nell'articolo 4.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dessanay per illustrare il suo emendamento.

DESSANAY (P.C.I.). Gran parte delle argomentazioni che avrei desiderato fare è stata fatta dall'onorevole Caput.

Fra il testo proposto dalla Commissione e lo emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Covacovich non vi è assolutamente nessuna differenza, nè sostanziale nè formale. L'onorevole Covacovich ha girato la posizione con le stesse parole, modificando la sintassi del periodo, ma lasciando lo stesso contenuto e, in fondo, anche la stessa forma. Così le difficoltà non vengono assolutamente superate.

Mi pare che l'emendamento che reca la mia firma sia da preferire a quello dell'onorevole Caput, perchè è giusto che vi sia la stipulazione di una convenzione tra la Giunta e gli istituti interessati. Se la Giunta non si facesse promotrice di una convenzione, rimarrebbero arbitri della situazione gli istituti di credito, i quali contrarrebbero un rapporto con i pastori direttamente. Ma in questo caso sarebbe persino inutile approvare una legge.

Perchè il disegno di legge continui ad avere un senso e cioè perchè il Governo regionale si interessi direttamente del problema dei pastori, è necessario, a mio avviso, che la Giunta abbia l'obbligo di stipulare una convenzione con gli istituti di credito interessati. Fra l'altro, penso che questo sia necessario anche da un punto di vista formale; è giusto, infatti, che

rimanga chiaro che la Giunta regionale si è resa interprete delle esigenze dei pastori stipulando una convenzione.

Prego dunque l'onorevole Caput di correggere magari nella forma il mio emendamento, ma di accettare il principio concernente la stipulazione di una convenzione.

CAPUT (M.S.I.). La forma mi piace; trovo però pleonastico l'obbligo per l'Amministrazione regionale di stipulare una convenzione, dato che esso è previsto dall'articolo 4.

DESSANAY (P.C.I.). Se veramente esistesse un pleonismo, esso potrebbe, caso mai, essere eliminato proprio dall'articolo 4. Ciò però non mi pare, dato che l'articolo 4 riguarda essenzialmente le modalità di esecuzione della legge.

CAPUT (M.S.I.). Scusa, Dessanay, l'obbligo di stipulare la convenzione di cui all'articolo 4 si riferisce anche ad altre operazioni, in modo particolare a quelle previste nell'articolo 2.

DESSANAY (P.C.I.). Se così è, l'obbligo di stipulare la convenzione deve essere previsto dall'articolo 1, perchè la convenzione costituisce la premessa indispensabile perchè effettivamente possa avvenire la proroga.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Pare a me, onorevoli colleghi, che la questione sia più di forma che di sostanza. La quarta Commissione era perfettamente consapevole che la Regione non può obbligare nessun istituto finanziario a prorogare le cambiali. E penso che la stessa consapevolezza abbia la Giunta. Peraltro, noi ci troviamo di fronte a un disegno di legge la cui applicazione è posta *sub condizione*.

Condizione indispensabile perchè il disegno di legge 103, una volta approvato, possa trovare applicazione è che esista una convenzione con gli istituti di credito interessati circa la proroga delle cambiali. Ecco perchè la Commissione, all'articolo 4, ha previsto la stipula-

II LEGISLATURA

CCXXIII SEDUTA

13 OTTOBRE 1955

zione di una convenzione che, si badi, non assomiglia alle convenzioni che sono state previste in altre leggi regionali, quale, ad esempio, quella con cui si autorizzava la Giunta a contrarre dei mutui. La legge sui prestiti, infatti, entrava in vigore nel momento in cui il prestito era concesso attraverso la stipulazione di una convenzione tra la Giunta regionale e l'istituto finanziatore.

Io non sono d'accordo con il collega Caput. Noi, onorevoli colleghi, dobbiamo autorizzare la Giunta a stipulare una convenzione con gli enti interessati ed a spendere le somme occorrenti per il pagamento degli interessi delle cambiali.

Per ciò che concerne la sostanza io sono favorevole all'emendamento Nioi - Dessanay. D'altro canto, l'articolo 4 afferma chiaramente che la convenzione è necessaria ai fini della applicazione della legge. Mi pare dunque che, per evitare i pericoli cui accennava il collega Asquer, poichè dal testo della Commissione sembrerebbe si vogliano obbligare le banche a concedere le proroghe, sia da approvare senz'altro l'emendamento Nioi - Dessanay.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Asquer. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). In un primo momento mi ero dichiarato favorevole all'emendamento Covacovich; ciò perchè non avevo visto gli altri emendamenti. Adesso dichiaro che personalmente sono favorevole all'emendamento Nioi - Dessanay. Però non sono d'accordo col collega Zucca. Una convenzione bancaria non può avere come oggetto la proroga di cambiali. La proroga delle cambiali in effetti non può esistere: esiste solo il loro rinnovo totale o parziale.

ZUCCA (P.S.I.). Per quelle agrarie la proroga è prevista.

ASQUER (P.S.I.). Può esistere solo per un atto discrezionale del direttore della banca, ma non si può in una legge parlare di «proroga» di cambiali. Quando in casi speciali è opportuno fare questa proroga, bisogna votare la legge così detta della moratoria. E' dunque peri-

coloso parlare di proroga. E poichè anche nell'emendamento Nioi - Dessanay si parla di «proroga», io, salvo diverso avviso dei presentatori, vorrei sostituire alla espressione «tendente a prorogare»...

CAPUT (M.S.I.). ... quella «a dilazionare il pagamento».

ASQUER (P.S.I.). No: «a sospendere l'incasso». Questo, per una banca, è sempre possibile. La convenzione necessaria per ottenere questo risultato può essere di qualunque genere, può concernere persino la surrogazione momentanea della Regione ai debitori. Oltretutto, nessun creditore può essere obbligato ad incassare una cambiale alla sua scadenza, la può incassare anche dopo un mese, due mesi, sei mesi, un anno!

Io sono lieto che l'amico Caput, pratico in materia, approvi questo mio concetto. Io pregherei dunque gli onorevoli Nioi e Dessanay di sostituire, nel loro emendamento, l'espressione «a prorogare il pagamento» con quella «a sospendere l'incasso». A questo modo si potrebbero evitare i pericoli (non tutti, perchè il Governo centrale potrebbe trovarne ben altri) di un eventuale rinvio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Crespellani. Ne ha facoltà.

CRESPELLANI (D.C.). Onorevoli colleghi, siamo tutti d'accordo sul risultato cui si vuol pervenire. Così stiamo svolgendo una tenzone cortese sulla formulazione più appropriata dal punto di vista della tecnica giuridica. Esaminato sotto questo punto di vista il problema, anch'io penso che la formula migliore sia quella dello emendamento Nioi - Dessanay. Il collega Asquer ha manifestato qualche preoccupazione sulla parola «prorogare», dato che essa ha un significato tecnico-giuridico specifico.

Se mi permette, però, onorevole Asquer, pur essendo d'accordo con lei sulla sostanza, per ragioni di stile, anzichè «ritardare l'incasso» io direi: «tendente a differire il pagamento delle cambiali». Come poi si possa «differire il pagamento» lo vedrà la banca interessata.

II LEGISLATURA

CCXXIII SEDUTA

13 OTTOBRE 1955

Onorevoli colleghi, lasciamo sia la banca interessata a vedere sotto qual forma il differimento del pagamento può avvenire. La Regione, infatti, nella operazione finanziaria in questione interviene solo per la copertura dell'esborso che potrebbe essere necessario per il debitore che avesse bisogno del pagamento differito. Questo però non significa che diventi obbligatorio il differimento del pagamento, perchè vi può sempre essere chi è in grado di pagare.

Concludendo, a me pare che, nell'emendamento Nioi - Dessanay, si dovrebbe sostituire la espressione «prorogare il pagamento» con questa: «differire il pagamento».

Resta la questione sollevata sull'articolo 4. Ma è chiaro che quando venga chiarito nell'articolo 1 che lo scopo dell'intervento della Regione è quello di creare, attraverso una convenzione, un vantaggio ai debitori, l'articolo 4 potrebbe essere benissimo soppresso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Puligheddu. Ne ha facoltà.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). Io aderisco alla formulazione Nioi - Dessanay con il correttivo proposto dal collega Crespellani. Ritengo però che in sostanza si dovrebbe essere chiari su un punto: quali sono i termini dell'impegno che l'istituto finanziatore ha preso e le discussioni che si sono svolte al riguardo con l'Assessore alle finanze, cui va il merito di essersi preoccupato di questa situazione? In sostanza, quando l'Assessore alle finanze ha parlato di proroga, con la sua proposta, evidentemente, intendeva conservare tutti i diritti cambiari, cioè intendeva far sì che le banche interessate non perdessero il diritto all'azione cambiaria.

Considerato che siamo tutti d'accordo nel ritenere che la Regione non ha i poteri per prorogare le scadenze delle cambiali, io domando: Commissione e Consiglio sono unanimi nel dire che i pastori non possono pagare, che occorre rateizzare i pagamenti per la metà al 31 dicembre del 1956 e per la metà al 31 dicembre del 1957? Con la formulazione ultima, proposta dal collega Crespellani, io ritengo che il dise-

gno di legge in esame non sarà rinviato. Ma siamo certi che l'istituto finanziatore addiverrà alla convenzione?

ZUCCA (P.S.I.). Questa è la condizione di cui parlavo.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.). La mia domanda è un'altra. Io ho l'impressione che le banche siano d'accordo per la proroga, con la garanzia della Regione, con gli interessi a carico della Regione, ma riservandosi tutti i diritti sulle cambiali firmate e non ancora scadute. Io vorrei essere certo, viceversa, che le banche addiverranno alla convenzione senza tenere inalterati i vantaggi che danno oggi le cambiali, e vorrei che l'Assessore alle finanze desse degli schiarimenti in merito, in modo da trovare una qualunque soluzione che non lasci i pastori esposti all'azione cambiaria.

Da notizie ricevute or ora, apprendo che non si rispetta nemmeno la legge nazionale da parte delle banche e da parte dei consorzi agrari, e che si intima il pagamento delle cambiali. Mi pare evidente che trattandosi di cambiali agrarie, almeno fino al 31 di dicembre, la moratoria dovrebbe esserci. Io ho posto la mia domanda, non per creare delle difficoltà, ma perchè si cerchi e si studi di comune accordo una soluzione che non ci esponga, onorevoli colleghi, al giusto risentimento dei pastori, i quali potrebbero dire di noi: «In sostanza hanno discusso per una, per due, per tre sedute, ci hanno assicurato che protesti e pignoramenti non ne sarebbero avvenuti, eppoi, in sostanza, abbiamo avuto il danno e la beffa».

Mentre dunque mi dichiaro favorevole allo emendamento Nioi - Dessanay con la correzione apportata dal collega Crespellani, vorrei avere dei chiarimenti da parte dell'Assessore alle finanze.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per un chiarimento l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Per quanto siamo convinti che i verbi «sospendere» e «differire»,

contenendo, implicitamente, il riferimento ad una data, abbiano lo stesso significato del verbo «prorogare», tuttavia, poichè dal punto di vista linguistico è migliore, il collega Nioi ed io non abbiamo nulla in contrario ad accogliere la modifica al nostro emendamento suggerita dall'onorevole Crespellani.

CRESPELLANI (D.C.). Il verbo «prorogare» può far pensare ad una specifica operazione bancaria.

DESSANAY (P.C.I.). Sono d'accordo, purchè rimanga ben chiaro che adottando questa formula non rimane, in qualche modo, agli istituti bancari la possibilità di esigere che gli allevatori rinnovino le cambiali.

CRESPELLANI (D.C.). Questo dovrà specificarsi nella convenzione.

DESSANAY (P.C.I.). Gli istituti di credito dovrebbero impegnarsi a non esercitare tutti i diritti che derivano dalle cambiali scadute fino alla data fissata dal disegno di legge.

Approfitto dell'occasione, onorevole Presidente, se me lo consente, per apportare un'altra modifica al mio stesso emendamento. Propongo che laddove esso dice: «... il pagamento delle cambiali rilasciate dai pastori in base alla legge regionale numero 21» venga soppressa la espressione «dai pastori». Questo perchè vi sono degli allevatori di bestiame non ovino, che hanno firmato delle cambiali per l'acquisto di mangimi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare lo onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.S.I.). Io non avrei nulla in contrario ad accettare il verbo «differire», però in sede di Commissione il verbo «prorogare» è stato adottato non a caso. Si è usato il verbo «prorogare» proprio in riferimento ad una specifica operazione bancaria per evitare i rinnovi delle cambiali. «Differire il pagamento» significa che la Banca può anche obbligare gli allevatori ai rinnovi. La Commissione ha corretto il testo del-

la Giunta che parlava, se non vado errato, di «rinnovo», per evitare gli inconvenienti cui i rinnovi potrebbero dar luogo. Poichè la garanzia della Regione è soltanto sussidiaria, infatti, per poter rinnovare le cambiali tutti gli allevatori dovrebbero ottenere anche il rinnovo degli avalli.

Io vorrei che con la nuova formulazione dell'articolo 1 non si corresse il rischio di rendere di nuovo possibili i rinnovi delle cambiali.

CAPUT (M.S.I.) Si potrebbe dire: «differire il pagamento delle cambiali, senza il rinnovo».

CRESPELLANI (D.C.). Questo si può dire, caso mai, nella convenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore alle finanze per esprimere il parere della Giunta.

STARA (D.C.), *Assessore alle finanze*. Come ha accennato l'onorevole Crespellani, signor Presidente, tendiamo tutti a trovare la formula migliore per l'articolo 1.

Fra i vari emendamenti, quello presentato dai colleghi Dessanay - Nioi appare indubbiamente il migliore. Ma tutte le medaglie hanno le proverbiali due facce. Quando la Giunta ha usato l'espressione «rilascio di due cambiali», così come quando la Commissione ha usato l'espressione «proroga delle scadenze delle cambiali», ciò non è avvenuto a caso. Voi tutti sapete, onorevoli consiglieri, che le cambiali sono state rilasciate dai pastori ai Consorzi agrari, i quali le hanno scontate alla Banca Nazionale del Lavoro che ne è ora in possesso. La Banca Nazionale del Lavoro, che ha anticipato circa 900 milioni, ha necessità di avere in mano dei titoli cambiari effettivamente tali con tutte le garanzie inerenti ad un titolo di credito.

Io, in questo momento, non sono in condizioni di dare all'amico Puligheddu, che forse a seguito di una discussione notturna avuta con me, ha voluto, come usa dirsi, mettere il dito sulla piaga, quelle assicurazioni che poco fa mi richiedeva. Infatti, le cambiali, una volta scadute so-

no, per la banca che le possiede, dei titoli esecutivi.

CAPUT (M.S.I.). E tali rimangono anche se il pagamento viene differito.

STARA (D.C.), *Assessore alle finanze*. Abbia pazienza, onorevole Caput. I titoli sono validi per tre anni, ma agli effetti della rivalsa. Le cambiali sono state girate e scontate dalla Banca Nazionale del Lavoro. Pertanto, se la banca vuol mantenere integri i suoi diritti deve protestare le cambiali per la rivalsa verso i terzi.

Ora, io non so se la banca, che aveva mostrato di accogliere la originaria formulazione dell'articolo 1, sia disposta ad accoglierne una nuova. Onorevoli consiglieri, mettetevi nei panni di colui che deve andare a proporre ad un istituto di credito che ha prestato la sua collaborazione alla Regione in un momento difficile una convenzione che garantisca un anticipo di 900 milioni con 72 milioni. Dinanzi ad una proposta di questo genere difficilmente la banca potrà rinunciare ai diritti che derivano dai titoli in suo possesso.

Collega Puligheddu, io non sono dunque in condizioni di rispondere alla tua domanda. Dovrei prima prendere accordi con la banca interessata per vedere se sia disposta a venire ulteriormente incontro ai pastori, accogliendo le proposte formulate attraverso l'emendamento Nioi. E' ovvio, comunque, che il disegno di legge, per ciò che concerne la sua applicazione, è subordinato alla volontà degli istituti di credito interessati.

PRESIDENTE. La Giunta, comunque, accetta l'emendamento Nioi - Dessanay con la correzione Crespellani?

STARA (D.C.), *Assessore alle finanze*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se gli onorevoli Covacivich e Cadeddu intendono mantenere o ritirare il loro emendamento.

COVACIVICH (D.C.). Lo ritiriamo.

CAPUT (M.S.I.). Ritiro anche il mio.

STARA (D.C.), *Assessore alle finanze*. Propongo che nell'emendamento Nioi - Dessanay, alla fine del primo comma, la frase «somma residua» venga sostituita con «il restante 50 per cento».

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Nioi - Dessanay con le modifiche proposte dagli onorevoli Crespellani e Dessanay e dall'Assessore alle finanze. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'emendamento Zucca - Cherchi.

DESSANAY, *Segretario*:

«Art. 1 bis. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad assumere l'onere degli interessi derivanti dalla proroga fino al 31 ottobre 1956 delle cambiali agrarie, scadenti entro il 31 ottobre 1955, rilasciate da coltivatori ed allevatori e da cooperative agricole sarde, per prestiti agrari di esercizio e per acquisto di macchine, attrezzi, bestiame, sementi, concimi e anticrittogamici».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucca per illustrare questo emendamento.

ZUCCA (P.S.I.). Per evitare nuove complicazioni ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 2.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 2

Alle operazioni di cui all'articolo precedente è estesa la stessa garanzia sussidiaria prevista dall'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1954, numero 21.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati

II LEGISLATURA

CCXXIII SEDUTA

13 OTTOBRE 1955

presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Emendamento Covacivich - Cadeddu: Articolo 2: La garanzia prevista dall'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1954, numero 21, è estesa all'intero importo delle cambiali in conformità a quanto disposto nell'articolo precedente».

«Emendamento Caput: Articolo 2: Nel caso previsto nel precedente articolo, la garanzia disposta dall'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1954, numero 21, è estesa all'intero importo delle cambiali».

CAPUT (M.S.I.). Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Covacivich ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

COVACIVICH (D.C.). Rinunzio alla illustrazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

STARA (D.C.), *Assessore alle finanze*. La Giunta è favorevole all'emendamento Covacivich - Cadeddu.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'emendamento Covacivich - Cadeddu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 3

Il relativo fondo di garanzia previsto dal terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 12 novembre 1954, numero 21, che si stabilisce in

lire 125 milioni, sarà prelevato dal capitolo 179 residui del bilancio 1955.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Covacivich - Cadeddu. Se ne dia lettura.

DESSANAY, *Segretario*:

«Art. 3 — 1°) limitare il fondo di garanzia a L. 72.000.000;

2°) eliminare nell'ultima riga la parola "residui"».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Chiedo che in sede di coordinamento si tolga dall'articolo la parola «relativo».

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Serra. L'onorevole Covacivich ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

COVACIVICH (D.C.). Rinunzio alla illustrazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento Covacivich - Cadeddu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo 3. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 4

Le modalità per l'esecuzione della presente legge verranno stabilite con apposita convenzione da stipularsi dall'Assessore alle finanze con l'istituto di credito che verrà indicato con deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti in cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, numero 21, concernente provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto di mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	42
votanti	42
maggioranza	22
favorevoli	41
contrari	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Campus - Canalis - Caput - Castaldi - Casu - Cerioni - Cherchi - Corona Loddo Claudia - Cossu - Covacivich - Crespellani - Del Rio - Deriu - Dessanay - Diaz - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Frau - Giua Angelo - Giua Elio - Marras - Masia - Medda - Muretti - Nioi - Pasolini - Pirastu - Pisano - Prevosto - Puligheddu - Sanna - Sassu - Serra - Stara - Zucca).

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Consiglio a volersi pronunciare sulla inclusione all'ordine del giorno del disegno di legge numero 109.

SERRA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.). Chiedo che si inserisca all'ordine del giorno anche la proposta di legge numero 102.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è favorevole alla inclusione all'ordine del giorno del disegno di legge numero 109, non della proposta di legge numero 102.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Covacivich. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Faccio presente che in sede di Commissione il disegno e la proposta di legge citati sono stati discussi congiuntamente e che è stata preparata un'unica relazione.

PRESIDENTE. Dopo questi chiarimenti, qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta non si oppone.

PRESIDENTE. Metto in votazione la inclusione all'ordine del giorno del disegno di legge numero 109 e della proposta di legge numero 102. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

I lavori del Consiglio proseguiranno domani mattina alle ore 11.

La seduta è tolta alle ore 20 e 25.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956